



Regolamento delle Commissioni di Studio e loro Gruppi di lavoro



SOMMARIO

Art. 1	2
<i>(Ambito di applicazione)</i>	2
Art. 2	2
<i>(Definizioni)</i>	2
Art. 3	2
<i>(Funzioni delle Commissioni)</i>	2
Art. 4	3
<i>(Composizione e durata delle Commissioni)</i>	3
Art. 5	4
<i>(Spese di funzionamento)</i>	4
Art. 6	5
<i>(Proprietà ed utilizzazione dei pareri, degli elaborati delle trattazioni e delle opere della Commissione)</i>	5

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni di Studio e loro Gruppi di Lavoro istituiti dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per “*Ordine*” si intende l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona;
 - b) per “*Consiglio*” si intende il Consiglio dell'Ordine;
 - c) per “*Albo*” si intende l'Albo tenuto dal Consiglio;
 - d) per “*Commissione*” si intende una aggregazione di iscritti istituita dal Consiglio;
 - e) per “*Gruppi di lavoro*” si intendono le eventuali sezioni di una o più Commissioni di Studio dedicate all'aggiornamento e approfondimento monotematico;
 - f) per “*Presidente*” si intende colui che presiede e coordina la Commissione, con l'eventuale supporto di un vicepresidente e di un segretario;
 - g) per “*Componenti*” si intendono coloro che fanno parte della Commissione.

Art. 3

(Funzioni delle Commissioni)

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali il Consiglio può istituire Commissioni di Studio.
2. Alle Commissioni, che sono poli di aggregazione di iscritti su problematiche oggetto dell'attività professionale, sono affidati in linea generale i seguenti compiti:
 - a) fornire assistenza, indicazioni e pareri al Consiglio dell'Ordine nell'ambito della propria attività istituzionale, ove richiesto;
 - b) studiare ed approfondire argomenti e tematiche in settori che attengono alla professione del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile;
 - c) organizzare attività formativa a supporto dei colleghi;
 - d) predisporre documenti a supporto della propria attività;
 - e) promuovere e realizzare attività in coordinamento con altre Commissioni di studio per le materie di interesse comune;

- f) promuovere lo spirito di colleganza tra i partecipanti.
- 3. L'attività delle singole Commissioni sarà coordinata dal loro Presidente, eventualmente coadiuvato da un vicepresidente e da un segretario qualora nominati.
- 4. L'attività della Commissione si fonda sullo spirito di servizio ed è necessario che all'adesione faccia seguito una concreta e fattiva partecipazione ai lavori.

Art. 4

(Composizione e durata delle Commissioni)

- 1. Il numero e le materie di competenza delle Commissioni vengono individuate dal Consiglio;
- 2. I componenti devono essere individuati tra gli iscritti all'Albo che non siano sottoposti a sospensione dall'esercizio professionale. La Commissione può accogliere ed avvalersi anche di esperti non iscritti all'Albo o nell'Elenco Speciale i quali, per doti di particolare competenza ed autorevolezza, possano apportare qualificazione e rilevanza ai lavori della Commissione.
- 3. Il Presidente ha il compito di coordinare la Commissione ed in particolare di:
 - a) seguire i lavori della Commissione che gli è stata affidata;
 - b) redigere un report annuale dell'attività della Commissione;
 - c) presenziare, salvo giustificato motivo, alle manifestazioni e agli eventi che interessano la Commissione.
- 4. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente e potrà essere effettuata anche a mezzo della segreteria dell'ordine, cui dovrà comunque essere sempre comunicata la data dell'incontro (all'indirizzo mail: formazione@odcec.verona.it)
- 5. La nomina a Componente della Commissione avviene con delibera del Consiglio (o con provvedimento di urgenza del Presidente dell'Ordine); la composizione delle Commissioni e delle eventuali nomine a segretario e vicepresidente viene pubblicata anche sul sito internet dell'Ordine;
- 6. Le dimissioni da Componente della Commissione devono essere rassegnate per iscritto ed hanno efficacia dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Segreteria dell'Ordine;
- 7. Tutti gli incarichi relativi alle Commissioni sono sempre svolti a titolo gratuito e danno diritto al conseguimento dei crediti formativi nei termini individuati dal Regolamento sulla Formazione Professionale Continua adottato dal Consiglio;
- 8. Ciascun Componente delle Commissioni si impegna a porre la massima diligenza nell'espletamento del proprio incarico, conscio della fiducia insita nella designazione;

9. Il Componente della Commissione che non partecipi alle riunioni, senza giustificato motivo, per più di tre volte consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio dell'Ordine, su proposta del Presidente della Commissione;
10. Il Presidente della Commissione di Studio può stabilire che la stessa operi divisa in sezioni denominate "gruppi di lavoro" composti ciascuno da un numero minimo di tre componenti. Ai "gruppi di lavoro", che fungono da riferimento tecnico e scientifico nella materia di propria competenza, si applicano le previsioni di questo Regolamento ove compatibili;
11. Le Commissioni hanno durata pari a quella del Consiglio che le ha istituite, salvo che il Consiglio non stabilisca una durata inferiore;
12. Il Consiglio dell'Ordine può sostituire o integrare i Presidenti e i Componenti delle Commissioni;
13. Le Commissioni si riuniscono in modalità in presenza, on line e/o mista, di norma, presso la sede dell'Ordine o, comunque, nel luogo individuato dal Presidente, anche a rotazione presso gli studi dei Componenti che si sono resi disponibili, ogniqualvolta venga da questi ritenuto opportuno e, in ogni caso, almeno una volta al trimestre. È consigliato convocare con anticipo la riunione della Commissione e comunque, con un preavviso non inferiore a cinque giorni.
14. Per ogni riunione va redatto un sintetico verbale come da fac-simile fornito e disponibile sul sito internet dell'Ordine, con indicazione dei temi discussi e del foglio presenze, inviato dal Presidente, o da un suo delegato, alla segreteria dell'Ordine.
15. Per la validità delle riunioni non occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Eventuali decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 5

(Spese di funzionamento)

1. Le eventuali spese per il funzionamento e l'espletamento dell'incarico delle Commissioni sono a carico dell'Ordine, purchè preventivamente autorizzate dal Consiglio e regolarmente documentate.
2. Il Consiglio può deliberare di attribuire, anche solo ad alcune Commissioni, un Budget di spesa annuo. In questo caso verranno individuate dallo stesso Consiglio le regole, le modalità e i termini di rendicontazione delle spese.

Art. 6

(Proprietà ed utilizzazione dei pareri, degli elaborati, delle trattazioni e delle opere della Commissione)

1. I pareri, gli elaborati, le slides e le trattazioni realizzate dalle Commissioni e dai “Gruppi di studio dovranno avere un format istituzionale sempre corredato dal logo dell’Ordine di Verona e, ove ritenuto opportuno, dai loghi esclusivamente di enti di interesse per la categoria. I documenti citati sono, ad ogni fine, di esclusiva proprietà dell’Ordine”, nel rispetto del diritto d’autore e normativa privacy. Nessun Presidente o Componente delle Commissioni, quindi, potrà avanzare pretese di alcun genere;
2. La decisione se, e con quali modalità, effettuare la diffusione, la pubblicazione o la comunicazione a terzi o di farne ogni altra utilizzazione ritenuta opportuna o utile nell’interesse della Categoria professionale, spetta al Presidente della Commissione di Studio, fatta salva la riserva da parte del Consiglio.